

STATUTO

MARTINA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINA FRANCA TA VIA LETIZIA
MARINOSCI 41/INT 1

Numero REA: TA - 93921

Codice fiscale: 01754570735

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art.1 Denominazione

La cooperativa è denominata:

"MARTINA 2000 società cooperativa sociale"

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Martina Franca.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.3 - Durata

La cooperativa ha durata a tempo indeterminato. Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.

Art.4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa, che svolge la propria attività senza fini di speculazione privata, ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni di lavoro tendenti alla continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla legge 3 aprile 2001, n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; essa può peraltro svolgere la propria attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano; perciò la stessa potrà aderire ad enti, organismi e associazioni di categoria.

Art.5 - Oggetto

Oggetto sociale

La cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della Legge 08/11/1991 n.381. Ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 08/11/1991 n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere a) e b) dell'art.1 della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento della finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della legge 8/11/91 n. 381.

Le attività previste ai punti a) e b) dell'art. 1 della legge 8/11/91 n. 381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate

con gestione nettamente separate. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcolizzati, immigrati. In relazione a ciò la cooperativa sociale può gestire, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province, Regione ed Aziende Sanitarie pubbliche:

1) servizi e attività di assistenza domiciliare, anche in forma integrata, agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori, all'infanzia, ai disagiati mentali, ai malati, alla famiglia, agli extracomunitari e a chiunque ne dovesse bisognare;

2) servizi e attività di assistenza fisica, morale, di sostegno, di riabilitazione agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori, all'infanzia, ai disagiati mentali, ai malati, alla famiglia, agli extracomunitari e a chiunque ne dovesse bisognare effettuati presso la famiglia, il domicilio, la scuola e presso altre strutture di accoglienza, di cura, di ricovero e ospedali, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e/o privati;

3) servizi e attività di natura socio-assistenziali sanitari ed educativi per gli anziani, per i disabili, per i tossicodipendenti, per i minori, per l'infanzia, per la famiglia, per i disagiati mentali, ai malati, agli extracomunitari e per chiunque ne dovesse bisognare effettuati presso la famiglia, il domicilio, la scuola e presso altre strutture di accoglienza, di cura, di ricovero e ospedali, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e/o privati;

4) servizi e attività di trasporto anziani, minori, disabili e chiunque ne dovesse bisognare;

5) servizi e attività di accompagnamento di scolari, minori e disabili sui mezzi di trasporto quali scuolabus e altri mezzi adibiti al trasporto di disabili;

6) servizi e attività di pre-accoglienza e post-accoglienza di scolari, di anziani, di disabili, di tossicodipendenti, di minori, di disagiati mentali, di turisti disabili, di extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare;

7) servizi e attività di assistenza educativa e fisica ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori, all'infanzia, ai disagiati mentali, agli extracomunitari e a chiunque ne dovesse bisognare;

8) servizi e attività di assistenza ed integrazione scolastica ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori, all'infanzia, ai disagiati mentali, agli extracomunitari e a chiunque ne dovesse bisognare;

9) servizi e attività di gestione globale di strutture assistenziali, sanitarie e sociali con annesse attività complementari quali: pulizie, guardiania, reception, centralinisti, manutenzione, assistenza infermieristica, assistenza socio-assistenziale, assistenza socio-sanitaria, servizi di animazione, lavanderia e gestione delle mense con riferimento alle attività comprese nella lettera b) del primo comma art. 1 della legge 381/91) "1. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica" - "2. servizi di manutenzione, pitturazione, sorveglianza,

vigilanza, custodia, guardiana, portierato, centralinista, call center, reception, facchinaggio e ausiliariato"- "3) servizi di manutenzione del verde e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio" - "4) servizio di magazzinaggio, archiviazione, catalogazione, fattorinaggio, trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, confezionamento ed imballaggio" - "5. servizi di lavanderia, lavaggio, finissaggio, sterilizzazione, stiratura, distribuzione e noleggio di biancheria piana e confezionata, indumenti, materassi e alti accessori e attività di sartoria" - "6. servizi di ristorazione collettiva, comprensivi di approvvigionamento e fornitura di derrate, di alimenti e di bevande, preparazione, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, gestione bar, ristoranti, mense, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui nonché servizi di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine";

10) servizi e attività di riabilitazione, dietistica, fisioterapia;

11) servizi e attività di assistenza infermieristica, paramedica, sociosanitaria e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e/o privati;

12) servizi e attività di telesoccorso, di teleassistenza, di telecontrollo, di telediagnostica, di telerilevamento, di sistemi di telecomunicazioni e telematici;

13) servizi di assistenza ai passeggeri disabili negli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e fiere comprensivo di operazioni consequenziali (portabagagli, ritiro bagagli e accompagnamento);

14) servizi e attività di gestione e servizi di strutture di emergenza, di centrale di soccorso sanitario, numeri verdi e numeri di emergenza (es. 118), soccorso e trasporto con ambulanze, elicotteri e altri mezzi idonei;

15) servizi e attività in ordine alla individuazione, rilevazione, catalogazione, studio, censimento e gestione di dati anagrafici, demografici, urbanistici, statistici che riguardano il settore sociosanitario ed educativo;

16) gestione in proprio e per terzi di asili nido, scuole materne, babyparking, ludoteche con riferimento alle attività comprese nella lettera b) del primo comma art. 1 della legge 381/91) "1. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica" - "2. servizi di manutenzione, pitturazione, sorveglianza, vigilanza, custodia, guardiana, portierato, centralinista, call center, reception, facchinaggio e ausiliariato"- "3) servizi di manutenzione del verde e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio" - "4. servizio di magazzinaggio, archiviazione, catalogazione, fattorinaggio, trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, confezionamento ed imballaggio" - "5. servizi di lavanderia, lavaggio, finissaggio, sterilizzazione, stiratura, distribuzione e noleggio di biancheria piana e confezionata, indumenti, materassi e alti accessori e attività di sartoria" - "6. servizi di ristorazione collettiva, comprensivi di approvvigionamento e fornitura di derrate, di alimenti e di bevande, preparazione, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, gestione bar, ristoranti, mense, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui nonché servizi di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine";

17) gestione in proprio e per terzi di spiagge e spazi per agli anziani, i disabili, i tossicodipendenti, i minori, l'infanzia, i disagiati mentali, i malati, la famiglia, gli extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare con riferimento alle attività comprese nella lettera b) del primo comma art. 1 della legge 381/91) "1. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione,

sanificazione e bonifica" - "2. servizi di manutenzione, pitturazione, sorveglianza, vigilanza, custodia, guardiana, portierato, centralinista, call center, reception, facchinaggio e ausiliariato"- "3) servizi di manutenzione del verde e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio" - "4. servizio di magazzinaggio, archiviazione, catalogazione, fattorinaggio, trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, confezionamento ed imballaggio" - "5. servizi di lavanderia, lavaggio, finissaggio, sterilizzazione, stiratura, distribuzione e noleggio di biancheria piana e confezionata, indumenti, materassi e alti accessori e attività di sartoria" - "6. servizi di ristorazione collettiva, comprensivi di approvvigionamento e fornitura di derrate, di alimenti e di bevande, preparazione, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, gestione bar, ristoranti, mense, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui nonchè servizi di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine";

18) gestione in proprio e per terzi di centri residenziali, semiresidenziali, di accoglienza e socializzazione, di centri sociali per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l'infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare con riferimento alle attività comprese nella lettera b) del primo comma art. 1 della legge 381/911)

"1. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica" - "2. servizi di manutenzione, pitturazione, sorveglianza, vigilanza, custodia, guardiana, portierato, centralinista, call center, reception, facchinaggio e ausiliariato"- "3) servizi di manutenzione del verde e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio" - "4. servizio di magazzinaggio, archiviazione, catalogazione, fattorinaggio, trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, confezionamento ed imballaggio" - "5. servizi di lavanderia, lavaggio, finissaggio, sterilizzazione, stiratura, distribuzione e noleggio di biancheria piana e confezionata, indumenti, materassi e alti accessori e attività di sartoria" - "6. servizi di ristorazione collettiva, comprensivi di approvvigionamento e fornitura di derrate, di alimenti e di bevande, preparazione, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, gestione bar, ristoranti, mense, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui nonchè servizi di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine";

19) gestione in proprio e per terzi di case di accoglienza, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, residenze protette, residenze sanitarie assistenziale, ospedali, ambulatori, cliniche, consultori familiari e di altre strutture residenziali anche sanitarie diurne e notturne con riferimento alle attività comprese nella lettera b) del primo comma art. 1 della legge 381/911)

"1. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica" - "2. servizi di manutenzione, pitturazione, sorveglianza, vigilanza, custodia, guardiana, portierato, centralinista, call center, reception, facchinaggio e ausiliariato"- "3) servizi di manutenzione del verde e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio" - "4. servizio di magazzinaggio, archiviazione, catalogazione, fattorinaggio, trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, confezionamento ed imballaggio" - "5. servizi di lavanderia, lavaggio, finissaggio, sterilizzazione, stiratura, distribuzione e noleggio di biancheria piana e confezionata, indumenti, materassi e alti accessori e attività di sartoria" - "6. servizi di ristorazione collettiva, comprensivi di approvvigionamento e fornitura di derrate, di alimenti e di bevande, preparazione, trasporto, consegna e

somministrazione dei pasti, gestione bar, ristoranti, mense, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui nonchè servizi di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine”;

20) organizzare e gestire soggiorni per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l’infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisogno;

21) organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisogno con riferimento alle attività comprese nella lettera b) del primo comma art. 1 della legge 381/91)

“1. servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica” - “2. servizi di manutenzione, pitturazione, sorveglianza, vigilanza, custodia, guardiana, portierato, centralinista, call center, reception, facchinaggio e ausiliario” - “3) servizi di manutenzione del verde e quant’altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio” - “4. servizio di magazzinaggio, archiviazione, catalogazione, fattorinaggio, trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, confezionamento ed imballaggio” - “5. servizi di lavanderia, lavaggio, finissaggio, sterilizzazione, stiratura, distribuzione e noleggio di biancheria piana e confezionata, indumenti, materassi e altri accessori e attività di sartoria” - “6. servizi di ristorazione collettiva, comprensivi di approvvigionamento e fornitura di derrate, di alimenti e di bevande, preparazione, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, gestione bar, ristoranti, mense, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui nonchè servizi di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine”; “7. Promuovere l’arte e la cultura in tutte le sue espressioni” - “8. promuovere e/o organizzare mostre, spettacoli, fiere, festival, convegni, dibattiti, seminari, concorsi” - “9. promuovere e/o organizzare visite guidate in Italia e all’estero, gite culturali, escursioni” - “10. pubblicare testi d’arte, di musica e culturali in genere, cataloghi, guide, notiziari, curare inoltre edizioni d’autore e quant’altro attinente all’arte, alla musica e alla cultura in genere” - “11. assistere i soci e i simpatizzanti con consulenze per loro eventuali e autonomi acquisti e/o cessioni” - “12. partecipare a manifestazioni e concorsi, a Fiere sia nell’ambito nazionale che in quello internazionale e organizzare gli stessi eventi in proprio e/o in collaborazione con altri” - “13. per il migliore raggiungimento degli scopi sociali può costituire commissioni, comitati scientifici e culturali.

22) gestione di centri informagiovani, sportello e centri informativi in genere, punti verdi per anziani e turisti disabili;

23) servizi e attività di formazione sia ai propri soci che a terzi nel settore sociale;

24) ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza l’autorizzazione governativa, nonchè promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche e soggetti titolari di reddito di Impresa, la gestione dei servizi potrà effettuarsi anche in applicazione di contratti, convenzioni e/o simili stipulati con le amministrazioni pubbliche.

La cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e/o simili.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B dell’art. 1 della legge 8/11/1991 n. 381 si estrinsecheranno attraverso la gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere di:

1) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica con riferimento alle

attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91 "9. servizi e attività di gestione globale di strutture assistenziali, sanitarie e sociali con annesse attività complementari quali: pulizie, guardiania, reception, centralinisti, manutenzione, assistenza infermieristica, assistenza socio-assistenziale, assistenza socio-sanitaria, servizi di animazione, lavanderia e gestione delle mense;"-"16 gestione in proprio e per terzi di asili nido, scuole materne, babyparking, ludoteche;" - "17 gestione in proprio e per terzi di spiagge e spazi per agli anziani, i disabili, i tossicodipendenti, i minori, l'infanzia, i disagiati mentali, i malati, la famiglia, gli extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "18 gestione in proprio e per terzi di centri residenziali, semiresidenziali, di accoglienza e socializzazione, di centri sociali per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l'infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "19 gestione in proprio e per terzi di case di accoglienza, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, residenze protette, residenze sanitaria assistenziale, ospedali, ambulatori, cliniche, consultori familiari e di altre strutture residenziali anche sanitarie diurne e notturne" - "21 organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisognare";

2) servizi di manutenzione, pitturazione, sorveglianza, vigilanza, custodia, guardiania, portierato, centralinista, call center, reception, facchinaggio e ausiliario con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91 "9. servizi e attività di gestione globale di strutture assistenziali, sanitarie e sociali con annesse attività complementari quali: pulizie, guardiania, reception, centralinisti, manutenzione, assistenza infermieristica, assistenza socio-assistenziale, assistenza socio-sanitaria, servizi di animazione, lavanderia e gestione delle mense;"-"16 gestione in proprio e per terzi di asili nido, scuole materne, babyparking, ludoteche;" - "17 gestione in proprio e per terzi di spiagge e spazi per agli anziani, i disabili, i tossicodipendenti, i minori, l'infanzia, i disagiati mentali, i malati, la famiglia, gli extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "18 gestione in proprio e per terzi di centri residenziali, semiresidenziali, di accoglienza e socializzazione, di centri sociali per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l'infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "19 gestione in proprio e per terzi di case di accoglienza, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, residenze protette, residenze sanitaria assistenziale, ospedali, ambulatori, cliniche, consultori familiari e di altre strutture residenziali anche sanitarie diurne e notturne" - "21 organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisognare";

3) servizi di manutenzione del verde e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91 "9. servizi e attività di gestione globale di strutture assistenziali, sanitarie e sociali con annesse attività complementari quali: pulizie, guardiania, reception, centralinisti, manutenzione, assistenza infermieristica, assistenza socio-assistenziale, assistenza socio-sanitaria, servizi di animazione, lavanderia e gestione delle mense;"-"16 gestione in proprio e per terzi di asili nido, scuole materne, babyparking, ludoteche;" - "17 gestione in proprio e per terzi di spiagge e spazi per agli anziani, i disabili, i tossicodipendenti, i minori, l'infanzia, i disagiati mentali, i malati, la famiglia, gli extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "18 gestione in proprio e per terzi di centri

residenziali, semiresidenziali, di accoglienza e socializzazione, di centri sociali per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l'infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "19 gestione in proprio e per terzi di case di accoglienza, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, residenze protette, residenze sanitaria assistenziale, ospedali, ambulatori, cliniche, consultori familiari e di altre strutture residenziali anche sanitarie diurne e notturne" - "21 organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisognare";

4) servizio di magazzinaggio, archiviazione, catalogazione, fattorinaggio, trasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, confezionamento ed imballaggio con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91 "9. servizi e attività di gestione globale di strutture assistenziali, sanitarie e sociali con annesse attività complementari quali: pulizie, guardiania, reception, centralinisti, manutenzione, assistenza infermieristica, assistenza socio-assistenziale, assistenza socio-sanitaria, servizi di animazione, lavanderia e gestione delle mense;" - "16 gestione in proprio e per terzi di asili nido, scuole materne, babyparking, ludoteche;" - "17 gestione in proprio e per terzi di spiagge e spazi per agli anziani, i disabili, i tossicodipendenti, i minori, l'infanzia, i disagiati mentali, i malati, la famiglia, gli extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "18 gestione in proprio e per terzi di centri residenziali, semiresidenziali, di accoglienza e socializzazione, di centri sociali per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l'infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "19 gestione in proprio e per terzi di case di accoglienza, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, residenze protette, residenze sanitaria assistenziale, ospedali, ambulatori, cliniche, consultori familiari e di altre strutture residenziali anche sanitarie diurne e notturne" - "21 organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisognare";

5) servizi di lavanderia, lavaggio, finissaggio, sterilizzazione, stiratura, distribuzione e noleggio di biancheria piana e confezionata, indumenti, materassi e alti accessori e attività di sartoria con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91 "9. servizi e attività di gestione globale di strutture assistenziali, sanitarie e sociali con annesse attività complementari quali: pulizie, guardiania, reception, centralinisti, manutenzione, assistenza infermieristica, assistenza socio-assistenziale, assistenza socio-sanitaria, servizi di animazione, lavanderia e gestione delle mense;" - "16 gestione in proprio e per terzi di asili nido, scuole materne, babyparking, ludoteche;" - "17 gestione in proprio e per terzi di spiagge e spazi per agli anziani, i disabili, i tossicodipendenti, i minori, l'infanzia, i disagiati mentali, i malati, la famiglia, gli extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "18 gestione in proprio e per terzi di centri residenziali, semiresidenziali, di accoglienza e socializzazione, di centri sociali per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l'infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "19 gestione in proprio e per terzi di case di accoglienza, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, residenze protette, residenze sanitaria assistenziale, ospedali, ambulatori, cliniche, consultori familiari e di altre strutture residenziali anche sanitarie diurne e notturne" - "21 organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisognare";

6) servizi di ristorazione collettiva, comprensivi di approvvigionamento e fornitura di derrate, di alimenti e di bevande, preparazione, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti, gestione bar, ristoranti, mense, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui nonchè servizi di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91 "9. servizi e attività di gestione globale di strutture assistenziali, sanitarie e sociali con annesse attività complementari quali: pulizie, guardiania, reception, centralinisti, manutenzione, assistenza infermieristica, assistenza socio-assistenziale, assistenza socio-sanitaria, servizi di animazione, lavanderia e gestione delle mense;"-"16 gestione in proprio e per terzi di asili nido, scuole materne, babyparking, ludoteche;" - "17 gestione in proprio e per terzi di spiagge e spazi per agli anziani, i disabili, i tossicodipendenti, i minori, l'infanzia, i disagiati mentali, i malati, la famiglia, gli extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "18 gestione in proprio e per terzi di centri residenziali, semiresidenziali, di accoglienza e socializzazione, di centri sociali per anziani, per disabili, per tossicodipendenti, per minori, per l'infanzia, per famiglie, per disagiati mentali, per extracomunitari e chiunque ne dovesse bisognare" - "19 gestione in proprio e per terzi di case di accoglienza, case albergo, comunità alloggio, case di riposo, residenze protette, residenze sanitaria assistenziale, ospedali, ambulatori, cliniche, consultori familiari e di altre strutture residenziali anche sanitarie diurne e notturne" - "21 organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisognare";

Altresì sempre nell'ambito delle attività di cui alla legge 381/91 art.1 comma 1 lettera b) la cooperativa potrà, con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma art. 1 della legge 381/91 "n.21 organizzare, promuovere e gestire spazi per i giovani, i disabili e per chiunque ne dovesse bisognare":

- 7) Promuovere l'arte e la cultura in tutte le sue espressioni;
- 8) promuovere e/o organizzare mostre, spettacoli, fiere, festival, convegni, dibattiti, seminari, concorsi;
- 9) promuovere e/o organizzare visite guidate in Italia e all'estero, gite culturali, escursioni;
- 10) pubblicare testi d'arte, di musica e culturali in genere, cataloghi, guide, notiziari, curare inoltre edizioni d'autore e quant'altro attinente all'arte, alla musica e alla cultura in genere;
- 11) assistere i soci e i simpatizzanti con consulenze per loro eventuali e autonomi acquisti e/o cessioni;
- 12) partecipare a manifestazioni e concorsi, a Fiere sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale e organizzare gli stessi eventi in proprio e/o in collaborazione con altri;
- 13) per il migliore raggiungimento degli scopi sociali può costituire commissioni, comitati scientifici e culturali.

Sempre nell'ambito delle attività di cui alla legge 381/91 art.1 comma 1 lettera b) la cooperativa potrà:

- 14) organizzare e gestire allevamenti zootecnici in forma sociale, acquistando, affittando o gestendo in altre forme previste dalla legge, terreni di enti pubblici e di privati, da destinare alla predetta attività;
- 15) svolgere attività di prevenzione e riabilitazione con l'inserimento nel mondo del lavoro;
- 16) svolgere attività di pulizie civili e industriali, di condomini, negozi, uffici di enti pubblici e privati, automezzi, preservazione

igienica degli ambienti, disinfestazioni e derattizzazioni per conto di enti pubblici e privati;

17) svolgere attività di manutenzione civile quali piccoli lavori di falegnameria, impiantistica elettronica ed idraulica, riparazioni di reti idriche e fognanti, piccole opere edili;

18) realizzare la produzione, la trasformazione, il commercio e la sperimentazione di tutti i prodotti attinenti l'attività agricola, forestale zootecnica, ortofrutticola, floreale e vivaistica su terreni propri, di soci ed eventualmente di Enti pubblici, morali, assistenziali o di privati, nonché di effettuare, anche per terzi la lavorazione attinente alla coltivazione di terreni e colture anche solo di una fase del processo biologico;

19) eseguire lavori di tutela e conservazione ecologica quali ripulitura del territorio, raccolta, catalogazioni e riutilizzo di rifiuti, ecc.;

20) istituire laboratori artigianali di tappezzeria, falegnameria, verniciatura e tinteggiatura ed altre attività lavorative quali campionatura, produzione e commercializzazione di abbigliamento uomo donna e bambino nelle diverse espressioni di maglieria e sartoria in genere;

21) istituire laboratori di rilegatura, arte grafica, tipografia e ancora batik e ceramiche;

22) produrre, acquistare e commercializzare prodotti e manufatti propri e non, nonché aprire negozi e centri di vendita al pubblico di tali prodotti e manufatti;

23) istituire e gestire, anche per conto di enti pubblici e privati, campeggi, giardini e parco gioco, ostelli, colonie estive e montane, impianti ricettivi in genere, impianti sportivi (anche con la possibilità di affiliarsi alla federazione con);

24) sviluppare e favorire iniziative sportive e ludico-ricreative;

25) gestire attività e servizi nel settore turistico, agriturismo ecc.;

26) istituire, costruire e gestire impianti e strutture necessarie con l'espletamento di attività sociali anche ricevendo contributi da enti pubblici e privati;

27) istituire e gestire direttamente o per conto terzi attività di formazione professionale, di pre-avviamento al lavoro per il recupero lavorativo dei giovani disabili e dei giovani, anche in attuazione di leggi particolari e sviluppare iniziative sociali, culturali e professionali;

28) ricercare, studiare, aggiornare e riordinare libri, materiale e oggetti formando archivi e biblioteche per conto di enti pubblici e privati; per la gestione e/o la creazione dei suddetti servizi la cooperativa potrà organizzarsi in impresa che persegue solo ed esclusivamente scopi sociali ed educativi a mezzo utilizzo delle risorse naturali, fisiche e morali di propri soci e/o dei terzi che, a qualsiasi titolo (utenti, volontari, ecc.), partecipino nelle diverse forme alla gestione delle sopra menzionate attività.

La cooperativa perseguirà gli scopi prefissi facendo riferimento continuo alle normative regionali e nazionali in materia di cooperazione.

Al fine di rendere più efficace la propria azione, la cooperativa potrà:

- partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi e/o enti che svolgono attività identiche o affini, aderendo anche agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni economiche, consortili e fideiussori, diretti a tutelare, consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolarne l'attività, lo sviluppo, il credito;

- promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali della cooperativa.

La gestione dei servizi potrà effettuarsi anche in applicazione di contratti, convenzioni e/o simili stipulati con amministrazioni pubbliche.

La cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e/o simili.

La cooperativa non potrà comunque esercitare tutte quelle attività per il cui esercizio e' prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

Art.6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art.7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, la legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, le disposizioni del codice civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 cc determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art.8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche come richiesto dall'art. 2522 cc..

I soci potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- soci ordinari;
- soci lavoratori;
- soci volontari;
- categorie speciali di soci.

La cooperativa con apposito regolamento interno disciplina requisiti, termini e modalità di acquisto e perdita dell'assunzione delle suddette categorie sociali.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche, in regola con il permesso di soggiorno, ove necessario, che abbiano attitudini fisiche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero che abbiano interesse a conseguirle. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art.9 - Procedura di ammissione

Chi aspira a diventare socio dovrà presentare domanda all'organo amministrativo, controfirmata da due soci.

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6, ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Ogni socio, con il fatto di avere richiesta ed ottenuta l'ammissione, accetta il presente statuto e si impegna ad osservare scrupolosamente la disciplina sociale, nonché tutte le disposizioni e norme che fossero deliberate o concordate dagli organi sociali.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto, e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori. La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci operatori di instaurare con essa cooperativa medesima rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Art.11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- i versamenti richiesti dall'organo amministrativo;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori e da essi preventivamente accettato.

Art.12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art.13 - Acquisto di quote proprie

Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art.14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;

- c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- e) il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la sua attività;
- f) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così, da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna definitiva del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) per volontaria interruzione del rapporto mutualistico;
- 7) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art.17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies cc., gli amministratori potranno deliberare la dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 25;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori tranne quelle di cui alla lettera c) del precedente art. 19;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione. Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge. Le quote sono indivisibili.

Art.22 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge nonché a quanto previsto dall'art.9 comma 2 D.lgs. 112/2017.

Art.23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.24 - Ristorni

Ai sensi dell'art. 2545 sexies comma 3 c.c., su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante:

- a) integrazione dei compensi e retribuzioni dei soci lavoratori per l'attività lavorativa prestata a favore della cooperativa, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto; in ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci;
- b) mediante aumento proporzionale nelle rispettive quote di partecipazione al Capitale Sociale.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita:

- alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- alla qualità dei beni e servizi approntati dai soci.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente (art.13 comma 1 secondo e terzo periodo D.lgs 112/2017).

Art.25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente, compresa quella contenuta nella legge 31 gennaio 1992, n. 59 in quanto compatibile.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art.26 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art.27 - Assemblea - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle

materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali dev'essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art.28 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art.29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto, di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due (2) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa ancorché non soci.

Art. 31 - Forme di amministrazione

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;

- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;

- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;

- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

Il consiglio d'amministrazione è composto da almeno tre soggetti, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art.32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, nel rispetto di quanto disposto dall'art.7 comma 2 D,lgs 112/2017, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, del vice presidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione vale il disposto dell'art. 2386 c.c.. Nel caso di amministratori che non costituiscano un consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art.34 - Poteri di gestione

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Al consiglio di amministrazione competono tutti i più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

A titolo esemplificativo potrà, tra l'altro, stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compreso il leasing, presso gli Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche, ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare,

avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art.36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente e, agli amministratori delegati, e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art.37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art.38 - Controllo dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art.39 - Organi di controllo

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative sulla società a responsabilità limitata.

Art.40 - Funzioni

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Art. 41 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di legge dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo

- quant'altro sia previsto dalla legge.

Art. 42 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art. 43 - Foro

Salvo che nei casi inderogabili per legge, in caso di controversie tra soci, tra soci e società e/o suoi organi amministrativi sarà competente il foro del luogo ove è fissata la sede principale della società.